



Roma, 2 Novembre 2021
Prot. n. 409

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONI RIUNITE VI e XI

AUDIZIONE AS 2426
MEMORIA CONGIUNTA CONFEDIR - CISAL

“Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Intervento del Segretario Organizzativo CONFEDIR, Marcello Pacifico e dell'esperto Vincenzo Barbaro, membro della Commissione nazionale Principi dei Consulenti del lavoro.

AS 2426

Proposte di modifica

Parte I

- I. Tutela lavoratori fragili fino al termine dell'emergenza
- II. Congedi parentali fino al termine dell'emergenza
- III. Mobilità personale scolastico
- IV. Revisione rapporto alunni docenti
- V. Ripristino organico COVID per sdoppiamento classi
- VI. Revisione organici
- VII. Interventi sul dimensionamento scolastico
- VIII. Numero alunni per scuola
- IX. Tamponi antigenici periodici per il personale scolastico
- X. Indennità rischio biologico

Parte II

XI. Ruolo delle OO.SS.

XII. Modifiche all'articolo 13

Parte III

XIII. Misure urgenti in materia di mobilità dei dirigenti scolastici;

XIV. Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;

XV. Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;

XVI. Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;

XVII. Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;

XVIII. Gratuità tampone per l'ottenimento della certificazione verde;

Parte I

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

I

Si aggiunge il seguente comma

Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

Motivazione: Sebbene la legge 133/2021 abbia già prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, si ritiene che la tutela debba essere garantita per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, qualora questa dovesse essere ulteriormente prorogata

Articolo 9
(Congedi parentali)

II

Al comma 9 le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite con “fino al termine dell'emergenza sanitaria”

Motivazione: la presente modifica intende assicurare la tutela prevista dal presente articolo per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, qualora questa dovesse essere ulteriormente prorogata.

Articolo 12
(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

III

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

“f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: “l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso”; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: facendo seguito alle modifiche introdotte dal decreto c.d. Sostegni bis, l'emendamento intende garantire, ad invarianza finanziaria, la mobilità del personale scolastico. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione.

Articolo 13
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

IV

Si aggiunge in fine il comma

È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei

servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

Motivazione Il miglioramento del rapporto alunni/docenti garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

V

Si aggiunge in fine il comma

Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: “finalizzati al recupero degli apprendimenti”, sono sostituite dalle seguenti: “per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti”. Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano confermate anche per l'a.s. 2021/22 in considerazione del perdurare della situazione di emergenza e della necessità dello sdoppiamento delle classi per garantire maggiore sicurezza negli ambienti scolastici.

VI

Si aggiunge in fine il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA, la legislazione vigente sulla sicurezza prescrive uno spazio di 1,80-1,90 metri quadrati di spazio ad alunno: questo, di norma, non è previsto perché nella maggior parte dei casi le nostre aule sono più piccole di 35 metri quadrati.

VII

Si aggiunge in fine il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Motivazione: con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole, perciò, un ritorno alla normativa previgente a quanto disposto dalla legge 111 per garantire una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche nonché maggiore sicurezza.

VIII

Si aggiunge in fine il comma

Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".

Motivazione: la riduzione del numero di alunni per scuola risponde all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nonché a una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche.

IX

Si aggiunge in fine il comma

Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.

Motivazione: Il personale scolastico si sottopone quotidianamente al rischio di contrarre il Covid-19, quindi a minacce per la salute non indifferenti. Perché, vale la pena ricordarlo, quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In questo contesto diventa essenziale la previsione di tamponi antigenici per tutto il personale docente da eseguire periodicamente.

X

In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Pertanto, è ragionevole pianificare una riapertura della contrattazione per assegnare un forfait di 10 euro al giorno a quel personale che si sottopone a rischi e stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all'interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una "presunzione rilevante di rischio". Spetta, in sostanza, per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Lo stesso INAIL nel suo documento "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative", Nel 2011 afferma che "le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche in presenza.

Occorre riconoscere l'indennità di Videoterminalista al lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale videoterminali, pc per venti ore settimanali. Il personale Amministrativo, Tecnico e Dsga trascorrono più di venti ore settimanali.

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

XI

Al comma 1 alla fine del primo periodo si inserisce:

“fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.”

Motivazione: la modifica intende garantire il ruolo delle oo.ss. nella fase procedimentale senza precludere la possibilità di accesso per i periodi precedenti all'entrata in vigore della norma.

Articolo 13

XII

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni

- Al comma 1 la lettera d) è così riscritta

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). – 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- Il comma 9 è così riscritto

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui

all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

- Il comma 14 è così riscritto

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81.

- Si inserisce il comma 14 bis

14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento della somma di cui al comma 9. L'esito definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9.

Motivazione

La norma emendata non pone un discrimine tra le diverse attività ed i diversi livelli di rischio presenti. L'inciso inserito nel comma 1 "a prescindere dal settore di intervento", espone anche settori privi di concreti pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al provvedimento di sospensione per obblighi formali come quelli indicati nei primi 5 punti dell'allegato 1 senza che sia data all'organo di vigilanza, a differenza della precedente norma, la possibilità di valutare concretamente se l'assenza di tale misure comporti l'esposizione a pericoli gravi i lavoratori.

La norma non contiene inoltre un'adeguata regolamentazione del diritto di difesa. Il provvedimento di sospensione, infatti, pur essendo impugnabile espone per il periodo dalla data del provvedimento all'esito del ricorso che può arrivare fino a 60 giorni, periodo durante il quale senza il pagamento della somma di cui al comma 9 e all'ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza l'attività resta sospesa con grave danno per l'attività economica mortificando il diritto di difesa e costringendo nei fatti a dover obbligare il presunto trasgressore all'acquiescenza.

Parte III

XIII

CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Introdurre l'Articolo 12 bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

Mobilità' dirigenti scolastici deroga al parametro del 30% sulla mobilità interregionale;

“In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

XIV

Introdurre l'Articolo 12 ter (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

XV

CAPO III

RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Introdurre l'Articolo 13 bis (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziale in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media.

XVI

Introdurre l'Articolo 13 ter (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza

dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

MOTIVAZIONE: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

XVII

Introdurre l'Articolo 13 quater

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Gratuità dei tamponi per l'ottenimento certificazione verde

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine “il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita”.

MOTIVAZIONE: allo scopo di non generare alcuna discriminazione occorre prevedere che il rilascio della certificazione verde per chi effettua il tampone sia possibile in forma gratuita garantendo pari opportunità per accedere al proprio lavoro

XVIII

CAPO IV

MISURE FINANZIARIE URGENTI

Introdurre l'Articolo 14 bis

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “*al fine della progressiva armonizzazione*” sono sostituite con le seguenti “*, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del*

salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia”.

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.